

Silenzio/inerzia della Regione sui procedimenti relativi alle istanze per modifiche sostanziali relative ad un impianto di trattamento chimico fisico del percolato e di deroga ai valori limiti per l'accettabilità dei rifiuti

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 29 novembre 2021, n. 12299 - Tomassetti, pres. f.f.; Lanzafame, est. - Idea 4 s.r.l. (avv. Zerella) c. Regione Lazio (avv. Chieppa).

Ambiente - Silenzio/inerzia serbato dalla Regione sui procedimenti relativi alle istanze per modifiche sostanziali relative ad un impianto di trattamento chimico fisico del percolato e di deroga ai valori limiti per l'accettabilità dei rifiuti - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 117 c.p.a. la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia serbato dalla Regione Lazio sui procedimenti relativi alle istanze per modifiche sostanziali relative all'impianto di trattamento chimico fisico del percolato e di deroga ex art. 10 del DM 27 settembre 2010 così come modificato dal DM 24 giugno 2015 ai valori limiti per l'accettabilità dei rifiuti, ripresi dalla p.a. in esecuzione delle sentenze Tar Lazio, n. 9440 e 9442 del 2017, giusta determinazione Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, 22 ottobre 2018, n. G13322.

Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha evidenziato che in data 25 giugno 2019 si era svolta la riunione della conferenza di servizi indetta dall'amministrazione resistente al fine di definire tali procedimenti, all'esito della quale – secondo quanto riportato nel relativo verbale – il Direttore aveva comunicato che «*non essendo presente alcun ente alla presente conferenza ... il procedimento avrà termine nei tempi previsti dalla legge 241/90*».

La stessa ha tuttavia lamentato che, fino alla data di proposizione del ricorso, la p.a. non aveva adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e ha quindi chiesto a questo Tribunale di «*accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio/inerzia serbati nella vicenda che occupa dall'Amministrazione resistente*» e «*per l'effetto ordinare a quest'ultima di emanare il provvedimento richiesto*» nonché di «*provvedere sin d'ora alla nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi in cui l'inerzia dell'Amministrazione resistente sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato da Codesto Tribunale, ponendo i conseguenti costi a carico della P.A.*».

In data 2 novembre 2021, l'amministrazione si è costituita in giudizio e ha depositato la nota Direzione Regionale Ambiente n. 886009/2021 con cui:

- ha riferito che la mancata definizione del procedimento oggetto di causa è dipesa dalle «*vicende giudiziarie che hanno coinvolto la precedente gestione direzionale*» e dal mancato «*passaggio di consegne della documentazione di interesse*»;
- ha ricordato le interlocuzioni attualmente sussistenti tra l'amministrazione e la ricorrente in ordine al procedimento relativo all'istanza di trasformazione dell'AIA, ex art. 208, comma 19 d.lgs. n. 152/2006, da «*autorizzazione allo smaltimento di rifiuti inerti*» ad «*autorizzazione allo smaltimento di rifiuti non pericolosi*», rilevando che «*è necessario riconsiderare e rivisitare il progetto funzionale dell'impianto di percolato in questione, nonché la richiesta di deroghe non solo in vista di una eventuale modifica sostanziale della destinazione della discarica a servizio della quale lo stesso è posto, ma, più precisamente, cogliendo la circostanza per innovarne le tecnologie*»;

- ha manifestato la propria disponibilità «*al riavvio del procedimento, reinquadrandolo nel quadro tecnico-amministrativo che verrà a prodursi, comprendente la richiesta di modifica sostanziale dell'A.I.A., relativamente al passaggio da discarica per rifiuti inerti a discarica per rifiuti urbani non pericolosi*» e ha invitato la ricorrente «*ad un incontro preliminare presso i nostri uffici in data da concordare, comunque entro e non oltre il 30 novembre p.v.*».

Con memoria del 5 novembre 2021, l'amministrazione ha ribadito quanto osservato nella nota n. 886009/2021, sostenendo che la stessa «*renda improcedibile il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione regionale*».

Con memoria del 18 novembre 2021, Idea 4 s.r.l. ha innanzitutto contestato quanto affermato dall'amministrazione in ordine alla connessione tra il procedimento di cui al ricorso e quello relativo alla «*istanza di modifica sostanziale presentata dalla Società ai sensi dell'art. 208, comma 19 del d.lgs. 152/2006*», sottolineando «*che l'ulteriore (e distinto) procedimento amministrativo pendente è relativo alla sola valutazione di impatto ambientale per l'istanza di modifica presentata e che – come è noto – dovrà concludersi con l'espressione di un parere e non, invece, con il rilascio, in caso di esito positivo, di un'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti non pericolosi*». Inoltre, ha contestato quanto affermato dall'amministrazione per giustificare il proprio ritardo, osservando che «*non si è assistito alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, il quale, dunque, ben avrebbe potuto agevolare la conoscenza del procedimento amministrativo da parte dell'Area A.I.A. all'atto del trasferimento delle competenze derivanti dalla precedente Direzione*». Infine, ha sottolineato di aver prestato con note del 6 e del 15 novembre 2021 «*la propria ampia disponibilità*



ad avviare ogni ... interlocuzione utile a giungere alla definizione del procedimento amministrativo», evidenziando però che «alcun riscontro in tal senso è pervenuto dalla P.A. resistente».

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

È evidente, infatti, che la Regione Lazio ha il dovere di definire i procedimenti che essa stessa ha riavviato con la richiamata determinazione 22 ottobre 2018, n. G13322 e che la nota 2 novembre 2021 – con cui la p.a. ha manifestato la propria disponibilità «*al riavvio del procedimento, reinquadrandolo nel quadro tecnico-amministrativo che verrà a prodursi, comprendente la richiesta di modifica sostanziale dell’A.I.A., relativamente al passaggio da discarica per rifiuti inerti a discarica per rifiuti urbani non pericolosi*» e ha invitato la ricorrente «*ad un incontro*» – non può soddisfare l’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, né tantomeno rendere improcedibile il ricorso avverso il silenzio.

È noto, infatti, che «*la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento, e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale*» (cfr. ex multis Tar Perugia, 10 febbraio 2020, n. 56 e Tar Lazio, I, 30 maggio 2017, n. 6402).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve condannarsi l’amministrazione a definire i procedimenti avviati. In ragione della complessità dello stesso – e della natura degli interessi coinvolti – è opportuno assegnare alla Regione il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della presente decisione per concludere i procedimenti; in mancanza è nominato in via sostitutiva quale commissario *ad acta* il Direttore del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) del Ministero della Transizione Ecologica con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio che provvederà in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni con compenso a carico della Regione Lazio.

Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.

(Omissis)

